



## GIUNTA COMUNALE

### Deliberazione n. 227/2023

**Oggetto:** Aggiornamento della ricognizione di Enti, Aziende e Società che costituiscono il "Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Cagliari" ai sensi dell'articolo 3 del Principio contabile applicato concernente il Bilancio consolidato - Esercizio 2023. Linee guida per la redazione del Bilancio Consolidato per l'anno 2023.

Addì **trentuno** del mese di **ottobre** dell'anno **duemilaventitre** alle ore **15:30**, mediante collegamento in videoconferenza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.

All'esame dell'argomento in oggetto risultano presenti

Nome	Carica	P	A	Nome	Carica	P	A
Truzzu Paolo	Sindaco	X		Deidda Gabriella	Assessora	X	
Angius Giorgio	Assessore	X		Sorgia Alessandro	Assessore	X	
Mereu Alessio	Assessore	X		Picciau Maria Dolores	Assessora		X
Adamo Marina	Assessora	X		Guarracino Alessandro	Assessore	X	
Lantini Viviana	Assessora	X		Landucci Fioremma	Assessora	X	

Assume la Presidenza Il Sindaco *Paolo Truzzu*

con l'assistenza del Vice Segretario Generale *Alessandro Cossa*

Il Presidente dichiara che, conformemente al decreto legge n. 18 del 17.03.2020 e alle linee del Sindaco sul funzionamento della Giunta Comunale in modalità a distanza, prot. n. 89397 del 18/03/2020, la riunione si tiene in videoconferenza. I partecipanti sono stati individuati con certezza, ognuno dei partecipanti può seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

La Giunta comunale

premesse che:

- il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge n°42 del 5 maggio 2009", ha reso obbligatoria, ex articolo 11-bis, la redazione del Bilancio Consolidato con i propri Enti ed Organismi strumentali, Aziende, Società controllate e partecipate e altri organismi controllati, secondo le modalità ed i criteri individuati nel Principio Applicato concernente il Bilancio Consolidato di cui all'Allegato n. 4/4;
- gli Enti Locali con popolazione superiore a 5.000 abitanti, ai sensi dell'articolo 233-bis del D.Lgs 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali) sono tenuti a predisporre il Bilancio Consolidato secondo lo schema previsto dall'Allegato n.11 del succitato Decreto Legislativo n.118 del 23 giugno 2011;

rilevato che il punto 3.1 del Principio contabile 4/4 prevede, tra le attività preliminari al consolidamento, che l'ente capogruppo individui gli enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato, mediante la redazione di due distinti elenchi, da approvarsi e aggiornarsi con deliberazione della Giunta Comunale, concernenti rispettivamente:

- 1) gli Enti, le Aziende e le Società che compongono il "*Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P.)*" dando evidenza, altresì, degli enti, aziende e società che, a loro volta, sono a capo di un Gruppo di Amministrazioni Pubbliche o di imprese;
- 2) gli enti, le aziende e le società componenti del Gruppo compresi nel Bilancio Consolidato;

atteso che gli enti, le aziende e le società da includere nel primo elenco sono individuate in applicazione dei criteri stabiliti dagli articoli 11-ter, 11-quater e 11-quinquies del Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e degli articoli da 21 a 23 del D.P.C.M. 28 dicembre 2011, nonché delle indicazioni contenute nel punto 2 del Principio Contabile applicato n. 4/4 e, in particolare:

- gli organismi strumentali ("*i soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni*"): ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), del Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 per organismi strumentali "*...si intendono le loro articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica. Le gestioni fuori bilancio autorizzate da Legge e le istituzioni di cui all'articolo 114, comma 2, del decreto legislativo del 18 agosto 2000 n. 267, sono organismi strumentali. Gli organismi strumentali sono distinti nelle tipologie definite in corrispondenza delle missioni del bilancio*". Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;
- gli enti strumentali: ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011: "*per enti strumentali si intendono gli enti di cui all'art. 11-ter, distinti nelle tipologie definite in corrispondenza delle missioni del bilancio*" ovvero:
  - "*enti strumentali controllati dall'Amministrazione Pubblica capogruppo*", come definiti dall'articolo 11-ter, comma 1, enti pubblici e privati ed aziende nei cui confronti la capogruppo:
    - ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
    - ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli Organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
    - esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli Organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
    - ha l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
    - esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di

influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'Amministrazione Pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.

- non sono compresi nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli Enti in liquidazione;
- *"enti strumentali partecipati da un'Amministrazione Pubblica"*, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al comma 1;
- le società: intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal Codice Civile, Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'Amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il Bilancio Consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'Amministrazione, oggetto del consolidamento sarà il Bilancio Consolidato del Gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione. Le società sono quindi distinte in:
  - *"società controllate dall'Amministrazione pubblica capogruppo"*, nei cui confronti la capogruppo ha:
    - il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'Assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'Assemblea ordinaria;
    - il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la Legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'Amministrazione Pubblica capogruppo superiori al 80% dell'intero fatturato;
  - *"società partecipate" dall'Amministrazione Pubblica capogruppo"*: rientrano in tale tipologia le società a totale partecipazione pubblica affidatarie di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione, nonché le società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispongano di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, od al 10 per cento se trattasi di società quotate;

preso atto che *"ai fini dell'inclusione nel Gruppo Amministrazione Pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'Ente strumentale o dalla Società"*;

tenuto conto che il secondo elenco è definito tenendo conto delle seguenti disposizioni contenute nel Principio contabile n. 4/4, punto 3.1:

- gli enti e le società del gruppo compresi nel *"Gruppo Amministrazione Pubblica"* possono non essere inseriti nell'elenco degli enti da consolidare per *"impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate"* (previsione riferita a casi estremamente limitati e straordinari, quali terremoti, alluvioni e altre calamità naturali ) e *"irrelevanza"* ovvero quando il Bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato

economico del gruppo. Sono considerati "irrilevanti" i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'Attivo;
  - Patrimonio Netto;
  - totale dei ricavi caratteristici;
- la valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rivelarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve, infatti, evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al Bilancio di Gruppo informazioni di rilievo. Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel Bilancio Consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento;
- al fine di garantire la significatività del Bilancio Consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate;
- sono, comunque, considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione;
- in ogni caso, salvo per quanto concerne l'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori al 1% del capitale della società partecipata;

ritenuto, in applicazione dei principi sopra richiamati e delle definizioni di "organismi strumentali", "enti strumentali" e "società partecipate", di dover provvedere, all'aggiornamento del "Gruppo Amministrazione Pubblica", definito con la deliberazione della Giunta Comunale n. 216/2022, così come indicato nell'Allegato A facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

atteso, inoltre, che ai fini della definizione del perimetro di consolidamento si è provveduto al calcolo della soglia di "irrilevanza" di cui citato punto 3.1 del Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato 4/4), utilizzando i dati desunti dal Rendiconto della gestione dell'esercizio 2022 del Comune di Cagliari, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 22 maggio 2023, riportati nella seguente tabella:

Stato Patrimoniale/Conto Economico 2022	Importi (A)	Soglia di irrilevanza (3% di A)
Totale Attivo	€ 1.708.495.196,72	€ 51.254.855,90
Patrimonio Netto	€ 1.164.477.541,01	€ 34.934.326,23
Totale ricavi caratteristici	€ 287.598.300,41	€ 8.627.949,01

preso atto che dal confronto tra i parametri esposti nella tabella soprastante e i corrispondenti parametri degli organismi partecipati (illustrato nell'Allegato B2, formante parte integrante e

sostanziale del presente atto) emerge che sono rilevanti ai fini del consolidamento, in quanto superano almeno uno dei parametri indicati dal Principio contabile, le seguenti partecipazioni:

- Gruppo Consorzio Trasporti e Mobilità (costituito dalle Società C.T.M. S.p.a. e Parkar S.r.l.);
- Abbanoa S.p.a.;
- Tecnocasic S.p.a.;
- Fondazione Teatro Lirico di Cagliari;
- Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna (EGAS);
- Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari (CACIP);

ritenuto, al fine di dare maggiore significatività al bilancio consolidato, di includere anche i seguenti enti risultati "irrilevanti" a seguito dell'applicazione della regola in precedenza esposta, anche con riferimento ai valori soglia calcolati sui dati desunti dal Rendiconto dell'esercizio 2022, come illustrato nel succitato Allegato B2:

- Società Ippica di Cagliari S.r.l. in liquidazione;
- ITS Città Metropolitana S.C.a.r.l.;
- Consorzio del Parco Naturale Regionale Molentargius – Saline;

dato atto che si conferma l'esclusione dal consolidamento del Consorzio C.RE.A. (Consorzio per la Reindustrializzazione dell'Area chimica di Assemini-Cagliari), in liquidazione, in quanto irrilevante e poco significativo;

ritenuto, per quanto esposto nei punti precedenti, di definire il perimetro di consolidamento come indicato nell'Allegato B1, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

rilevato, inoltre, che il Principio contabile 4/4, prevede al punto 4.4 che il consolidamento debba avvenire:

- secondo il metodo integrale (sommando l'intero importo delle voci contabili) con riferimento ai bilanci degli enti strumentali controllati e delle società controllate. In presenza di partecipazioni non totalitarie, nel bilancio consolidato deve essere rappresentata la quota di pertinenza di terzi, sia nello stato patrimoniale che nel conto economico, distintamente da quella del gruppo (a tal fine, vengono applicate le percentuali che identificano le quote di pertinenza di terzi, tenendo conto delle rettifiche di consolidamento);
- secondo il metodo proporzionale alla quota di partecipazione con riferimento ai bilanci degli enti strumentali partecipati e delle società partecipate;
- se l'ente partecipato è una fondazione, la quota di partecipazione è determinata in proporzione alla distribuzione dei diritti di voto nell'organo decisionale, competente a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività della fondazione. La corrispondente quota del risultato economico e del fondo patrimoniale della fondazione è rappresentata, nel Bilancio Consolidato, come quota di pertinenza di terzi, sia nello Stato Patrimoniale che nel Conto Economico, distintamente da quella della capogruppo, se lo Statuto della Fondazione prevede, in caso di estinzione, la devoluzione del Patrimonio ad altri soggetti

considerato che l'Amministrazione Pubblica capogruppo deve:

- comunicare agli enti, alle aziende ed alle società ricomprese nel medesimo perimetro (Allegato B1) il loro inserimento nel perimetro di consolidamento;
- trasmettere a ciascuno di tali enti l'elenco degli organismi compresi nel perimetro di consolidamento al fine di consentire a tutti i componenti del gruppo di conoscere con esattezza l'area del consolidamento e di predisporre le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni

interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra i componenti del gruppo);

- impartire le direttive, necessarie per rendere possibile la predisposizione del Bilancio Consolidato, che riguardano:
  - le modalità ed i tempi di trasmissione dei bilanci di esercizio, dei rendiconti o dei bilanci consolidati e delle informazioni integrative necessarie all'elaborazione del consolidato;
  - le indicazioni di dettaglio riguardanti la documentazione e le informazioni integrative che i componenti del Gruppo devono trasmettere per rendere possibile l'elaborazione del consolidato. Considerato che, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n.139 del 18 agosto 2015 i bilanci degli enti strumentali e delle società del gruppo non sono tra loro omogenei, è necessario richiedere agli enti strumentali che adottano la sola contabilità economico-patrimoniale ed alle società del gruppo:
    - le informazioni necessarie all'elaborazione del Bilancio Consolidato secondo i Principi Contabili e lo schema previsti dal Decreto Legislativo n.118 del 23 giugno 2011, se non presenti nella Nota Integrativa;
    - la riclassificazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico secondo lo schema previsto dall'Allegato 11 al Decreto Legislativo n.118 del 23 giugno 2011;

ritenuto, quindi, di impartire alle società ed enti compresi nel perimetro di consolidamento, per l'esercizio 2023, le direttive indicate nell'Allegato C, parte integrante e sostanziale del presente atto, alle quali dovranno adeguarsi o, in caso contrario, fornire giustificazione del mancato adeguamento, riguardanti:

- trasmissione al Comune di Cagliari entro 10 giorni dall'approvazione da parte del competente organo, ed in ogni caso entro il 20 luglio, del bilancio d'esercizio completo di Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa (con i contenuti più sotto indicati), Relazione sul governo societario ex articolo 6, comma 4, del Decreto Legislativo n.175 del 19 agosto 2016 (T.U.S.P.), Verbale dell'Assemblea, relazione dell'Organo di Revisione e/o del Collegio Sindacale e della documentazione integrativa;
- gli enti e le società che adottano la sola contabilità economico-patrimoniale, i cui bilancio non sono più omogenei con quelli del Comune capogruppo a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 139 del 18 agosto 2015, devono:
  - fornire le informazioni necessarie all'elaborazione del Bilancio Consolidato secondo i Principi Contabili e lo schema previsti dal Decreto Legislativo n.118 del 23 giugno 2011, se non presenti nella Nota Integrativa;
  - provvedere a trasmettere lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico riclassificato secondo lo schema previsto dall'Allegato 11 al Decreto Legislativo n.118 del 23 giugno 2011;
- per i cespiti aziendali dovranno essere applicate le categorie e le aliquote di ammortamento indicate nell'Allegato 4/3 del Decreto Legislativo n.118 del 23 giugno 2011 al punto 4.18, come indicato nell'Allegato D, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- adottare il criterio del Patrimonio Netto per contabilizzare le partecipazioni al capitale sociale dei componenti del gruppo, eccetto quando la partecipazione è acquisita e posseduta esclusivamente in vista di una dismissione entro l'anno. In quest'ultimo caso, la partecipazione è contabilizzata in base al criterio del costo;
- redazione dei bilanci consolidati intermedi con applicazione del metodo di consolidamento integrale per le partecipazioni di controllo e del metodo proporzionale per quelle non di controllo laddove non sia in contrasto con la disciplina civilistica;

ritenuto, pertanto, secondo i criteri ed i parametri indicati nel Decreto Legislativo n.118 del 23 giugno 2011 e nel Principio Contabile n. 4/4, di approvare:

- *l'Elenco delle partecipazioni e definizione del Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P.) Comune di Cagliari al 31.12.2023"*
- *l'Allegato A, facente parte integrante e sostanziale del presente atto, dando evidenza degli enti, aziende e società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazione pubblica o di imprese e, altresì, delle partecipazioni di secondo livello;*
- *l'Elenco degli enti da consolidare (perimetro di consolidamento)", Allegato B1, unitamente al "Prospetto dimostrativo dei parametri di rilevanza o irrilevanza al fine dell'inserimento nel perimetro di consolidamento" Allegato B2, anch'essi facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;*
- *le "Linee guida per la predisposizione del Bilancio Consolidato 2023", Allegato C, facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;*
- *le categorie e le aliquote di ammortamento che devono essere utilizzate dagli Enti partecipati come indicate nel punto 4.18 dell'Allegato 4/3 al Decreto Legislativo n.118 del 23 giugno 2011 riportato integralmente nell'Allegato D;*

visto l'articolo 147-quater, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 (T.U.EE.LL.) che prevede che *"I risultati complessivi della gestione dell'Ente Locale e delle Aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante Bilancio Consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal Decreto Legislativo n.118 del 23 giugno 2011, e successive modificazioni"*;

visto il Regolamento comunale dei controlli interni approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.5 del 30 gennaio 2013 e modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 12 febbraio 2020;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ex articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 (Testo Unico degli Enti Locali) espresso dalla Dirigente del Servizio "Programmazione e Controlli, Peg e Performance", Dott.ssa Maria Franca Urru;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ex articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 (Testo Unico degli Enti Locali) espresso dalla Dirigente del Servizio "Finanziario", Dott.ssa Francesca Brundu.

con votazione unanime favorevole, espressa per appello nominale

delibera

- 1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e costituenti parte integrante del presente dispositivo:
  1. *l'Elenco delle partecipazioni e definizione del Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P.) Comune di Cagliari al 31.12.2023"* di cui all'Allegato A, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
  2. *l'Elenco degli Enti da consolidare (perimetro di consolidamento)", Allegato B1, unitamente al "Prospetto dimostrativo dei parametri di rilevanza o irrilevanza al fine dell'inserimento nel perimetro di consolidamento", Allegato B2, anch'essi facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;*
  3. *le "Linee guida per la predisposizione del Bilancio Consolidato 2023 del Gruppo Comune di Cagliari", Allegato C, facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;*

4. le categorie e le aliquote di ammortamento che devono essere utilizzate dagli Enti partecipati come indicate nel punto 4.18 dell'Allegato 4/3 del Decreto Legislativo n.118 del 23 giugno 2011 riportato integralmente nell'Allegato D, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di trasmettere il presente provvedimento agli enti ed alle società ricompresi nel perimetro di consolidamento per l'anno 2023, agli amministratori di tali enti e società di nomina comunale ed al Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Cagliari;
- 3) di dichiarare, con separata votazione unanime favorevole, espressa per appello nominale, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d. lgs. n. 267/2000.

Il Vice Segretario Generale  
Alessandro Cossa

Il Presidente  
Paolo Truzzu